

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del 23/12/2019

AREA 4 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SETTORE ENTRATE
PROPOSTA N.2182/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020.

L'anno 2019 addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 19 Consiglieri:

MALPENSA MARINA	Presente	BAIESI ROBERTO	Presente
CONTI ISABELLA	Presente	MONARI ALESSANDRO	Presente
MORARA MATTEO	Assente	NICOLETTI EMANUELA	Presente
BINDA DANIELE	Presente	CALDERONI STEFANIA	Presente
LIGORIO CLAUDIA	Presente	CHIODINI LUCIA	Assente
BARRICELLI CARLO	Assente	CAVALLARO MICHELE	Presente
BARBARI ELISA	Presente	PIANA MARCO	Presente
BONAFE' SARA	Presente	JALLA PAOLA	Assente
BONICELLI DELLA VITE	Presente	ROSSINI ALESSANDRA	Presente
CORINNA		D'ERRICO MASSIMILIANO	Assente
BALLESTRAZZI	Presente	CAMPITELLI CARMINE	Presente
ALESSANDRO		SANGIORGI	Presente
MARONE MARIA	Assente	ALESSANDRO	
ZANIBONI CHIARA	Presente	TENTONI LUCIANO	Presente

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 6

Il Presidente, MALPENSA MARINA, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori: Aloe Francesco, Guidi Juri, Melega Luca, Cristoni Michele, Falciatore Monica, Grasselli Beatrice.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE, che provvede alla redazione del presente verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Bonicelli Della Vite Corinna, Zaniboni Chiara, Sangiorgi Alessandro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), adottato con delibera consiliare n. 23 del 15/04/2014, da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2018;

Preso atto di quanto disposto dal D.L. 30/04/2019 n. 34 come convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58;

Considerata la proposta di Legge di Bilancio 2020, che prevede una riforma del sistema impositivo IUC, il cui testo non risulta ancora ad oggi definitivamente approvato;

Ritenuto, nelle more dell'entrata in vigore del testo definitivo della Legge di Bilancio 2020, ed a normativa vigente, di apportare alcune modifiche al Regolamento citato per esigenze di adeguamento a quanto disposto dal D.L. 30/04/2019 n. 34 come convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58;

Evidenziato in particolare che si intende intervenire in relazione ai seguenti articoli:

- articolo 15: "comunicazione", al fine di adeguare il termine di presentazione della comunicazione tardiva di aliquota al nuovo termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU e per dare atto di quanto previsto dall'art. 3 quater del D.L. 30.04.2019 n. 34 in merito alla soppressione degli obblighi comunicativi e dichiarativi limitatamente agli alle riduzioni di base imponibile e di imposta previste dalla legge statale per i comodati ed i canoni concordati;
- articolo 18 ed art. 26: "dichiarazione", al fine di adeguare il termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI;
- articolo 47 "riscossione": per stabilire le scadenze di pagamento della TARI 2020 e le modalità di riscossione del tributo, per aggiornare il numero dei commi dell'articolo in oggetto e per prendere atto di quanto disposto dal D.L. 34/2019 sopra citato in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali ed alle modalità di versamento da parte dei contribuenti anche al fine di rendere possibile il pagamento a conguaglio della TARI prevista per l'anno di imposta 2020 sulla base delle tariffe che verranno deliberate in riferimento a tale esercizio;

Rilevato che le modifiche alle suddette disposizioni del vigente regolamento sono riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...";

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- ad oggi il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 è il 31.12.2019 salvo successive proroghe da adottarsi con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di San Lazzaro di Savena e relativi allegati è prevista entro il 31.12.2019;
- le modifiche proposte sono coerenti con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2020 in corso di approvazione ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che:

- a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificati dall'art. 1, comma 10 lett. e) e comma 14 lett. e), della L. 208/2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU e della TASI, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU), devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni del suddetto comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti, disponendo che:

a) a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce;

b) a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi suddetti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 01 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Richiamate inoltre:

- la Legge 296 del 27 dicembre 2006 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);
- la Legge 27 luglio 2000 n. 212 recante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell'Ente, di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^a Commissione consiliare nella seduta del 10/12/2019;

Il Presidente informa che sulla proposta in oggetto è stato presentato, con riferimento alla materia della Tariffa rifiuti, a firma del Consigliere Sangiorgi Alessandro Gruppo Fratelli d'Italia-Forza Italia-Lega in data 23.12.2019 un emendamento che non ha potuto avere il suo corso istruttorio per tardività. Propone che lo stesso emendamento venga considerato valido in sede di approvazione del Pef da farsi entro la data del prossimo marzo. Il presentatore accetta e ritira l'emendamento.

D E L I B E R A

1. Per i motivi esposti in premessa, di modificare il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), adottato con Delibera consiliare 23 del 15/04/2014, da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2018 apportando le modifiche di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione, con conseguente aggiornamento anche dell'indice, riportato nell'allegato B in atti, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Di dare atto che il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2020 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente.

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

5. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

oOo

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto provvedimento propedeutico all'approvazione del bilancio 2020-2022.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta

di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico.

Consiglieri presenti e votanti: n. 19

Voti favorevoli alla proposta: n. 16 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Bonicelli Della Vite Corinna, Ballestrazzi Alessandro, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Calderoni Stefania, Cavallaro Michele, Piana Marco, Rossini Alessandra).

Voti contrari alla proposta: n. 3 (Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro, Tentoni Luciano).

Astenuti: n. //

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue:

Voti favorevoli alla proposta: n. 16 (Malpensa Marina, Conti Isabella, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barbari Elisa, Bonafe' Sara, Bonicelli Della Vite Corinna, Ballestrazzi Alessandro, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Calderoni Stefania, Cavallaro Michele, Piana Marco, Rossini Alessandra).

Voti contrari alla proposta: n. 3 (Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro, Tentoni Luciano come da dichiarazione di voto).

Astenuti: n. //

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

oOo

Deliberazione n. 50 del 23/12/2019

**ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON
EFFETTO DAL 01.01.2020**

VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
CAPITOLO II IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE IMU Imposta Municipale Propria	
<p>Art. 15 COMUNICAZIONE</p> <p>1. Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per le singole fattispecie non rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, un'autocertificazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, pena l'esclusione dal diritto, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al successivo comma 6.</p> <p>2. L'autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -codice fiscale -cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica -domicilio fiscale o sede legale -ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno) -codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare. <p>3. Nel caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta comunicazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2, L. 431/1998.</p> <p>4. Tali comunicazioni hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve</p>	<p>Art. 15 COMUNICAZIONE</p> <p>1. Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per le singole fattispecie non rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, un'autocertificazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata, pena l'esclusione dal diritto, fatto salvo esclusivamente quanto previsto al successivo comma 6.</p> <p>2. L'autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -codice fiscale -cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica -domicilio fiscale o sede legale -ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno) -codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare. <p>3. Nel caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta comunicazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2, L. 431/1998.</p> <p>4. Tali comunicazioni hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve</p>

essere comunicata l'avvenuta variazione.

5. La presente comunicazione sostituisce la dichiarazione IMU limitatamente alle fattispecie indicate nel modello appositamente predisposto ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria.

6. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini di cui al presente regolamento, ovvero entro quelli previsti annualmente nella deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote IMU, ai fini del riconoscimento della applicabilità dell'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria, i soggetti passivi di imposta, hanno comunque la possibilità di presentare la comunicazione medesima ~~fino al 30 giugno dell'anno successivo,~~ termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ~~dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 685, della L. 147/2013.~~ In tale caso si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 258,00 di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 23/11.

~~7. A decorrere dal 01/01/2016 il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 3 e 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2014, ai soli fini della riduzione del 50 per cento della base imponibile e della riduzione dell'imposta al 75 per cento, con apposita autocertificazione da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. L'autocertificazione, oltre all'indicazione della specifica riduzione applicata, deve contenere i seguenti dati:~~

~~-codice fiscale-~~

~~-cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica-~~

~~-domicilio fiscale o sede legale-~~

~~-ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno) codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare.-~~

~~Tale comunicazione sostituisce la dichiarazione IMU e ha validità dall'anno di imposta nel corso del quale viene presentata ed anche per gli anni successivi se non intervengono~~

essere comunicata l'avvenuta variazione.

5. La presente comunicazione sostituisce la dichiarazione IMU limitatamente alle fattispecie indicate nel modello appositamente predisposto ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria.

6. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini di cui al presente regolamento, ovvero entro quelli previsti annualmente nella deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote IMU, ai fini del riconoscimento della applicabilità dell'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria, i soggetti passivi di imposta, hanno comunque la possibilità di presentare la comunicazione medesima **fino alla scadenza del** termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale caso si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 258,00 di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 23/11.

7. Relativamente al possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 3 lettera 0a) e 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2014, ai soli fini della riduzione del 50 per cento della base imponibile e della riduzione dell'imposta al 75 per cento, trova applicazione quanto disposto dall'art. 3 quater del D.L. 30.04.2019 n. 34 come convertito dalla L. 28.06.2019 n. 58.

<p>modificazioni; in caso contrario deve essere comunicata l'avvenuta variazione.</p>	
<p align="center">Art. 18 DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, (1) secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>(1) Art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011</p>	<p align="center">Art. 18 DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti (1) secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>(1) Art. 13, comma 12-bis, D.L. 201/2011</p>
<p align="center">CAPITOLO III IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO COMPONENTE TASI Tributo per i Servizi Indivisibili</p>	
<p align="center">Art. 26 DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti individuati all'articolo 22 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p>	<p align="center">Art. 26 DICHIARAZIONE</p> <p>1. I soggetti individuati all'articolo 22 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti (1) la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>(1) Art. 1 comma 684 L. 27/12/2013 n. 147</p>
<p align="center">Art. 47 RISCOSSIONE</p> <p>1. La TARI è riscossa dal Comune in base alle dichiarazioni, suddividendo di norma l'ammontare annuale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO e il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno.</p> <p>2. Relativamente all'anno 2014 il tributo è liquidato in tre rate aventi scadenza il 16 LUGLIO, IL 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE.</p> <p>3. Nell'anno 2015 il Comune riscuote la</p>	<p align="center">Art. 47 RISCOSSIONE</p> <p>1. La TARI è riscossa dal Comune in base alle dichiarazioni, suddividendo di norma l'ammontare annuale, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO e il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno.</p> <p>2. Relativamente all'anno 2014 il tributo è liquidato in tre rate aventi scadenza il 16 LUGLIO, IL 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE.</p> <p>3. Nell'anno 2015 il Comune riscuote la</p>

TARI, in deroga a quanto previsto al comma 1, in due rate aventi scadenza il 16 settembre e il 16 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2015, la riscossione viene effettuata nell'anno 2016 con scadenza 16 LUGLIO e 16 SETTEMBRE.

4. La riscossione della TARI 2016, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2016, la riscossione viene effettuata nell'anno 2017 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO.

5. La riscossione della TARI 2017, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 31 LUGLIO e il 30 SETTEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 LUGLIO. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2017, la riscossione viene effettuata nell'anno 2018 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO. (1)

6. La riscossione della TARI 2018 è effettuato in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.

7. La riscossione della TARI 2019 è effettuata in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.

8. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (1)

9. Al fine di semplificare l'adempimento, il Settore Entrate invierà al domicilio fiscale dei contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, il numero delle rate e

TARI, in deroga a quanto previsto al comma 1, in due rate aventi scadenza il 16 settembre e il 16 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2015, la riscossione viene effettuata nell'anno 2016 con scadenza 16 LUGLIO e 16 SETTEMBRE.

4. La riscossione della TARI 2016, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 16 SETTEMBRE e il 16 NOVEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2016, la riscossione viene effettuata nell'anno 2017 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO.

5. La riscossione della TARI 2017, in deroga a quanto previsto al comma 1, è effettuata in due rate aventi scadenza il 31 LUGLIO e il 30 SETTEMBRE, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 LUGLIO. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno 2017, la riscossione viene effettuata nell'anno 2018 con scadenza 16 MAGGIO e 16 LUGLIO. (1)

6. La riscossione della TARI 2018 è effettuato in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.

7. La riscossione della TARI 2019 è effettuata in base a quanto disposto dal comma 1 in tre rate aventi scadenza il 16 MAGGIO, il 16 LUGLIO ed il 16 SETTEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO.

8. La riscossione della TARI 2020 è effettuata in deroga a quanto previsto al comma 1, in tre rate aventi scadenza il 16 LUGLIO, il 16 SETTEMBRE ed il 16 DICEMBRE. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 GIUGNO. Il conguaglio della riscossione TARI sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2020 sarà effettuato con la rata di dicembre ovvero con successiva emissione.

9. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17

le rispettive scadenze ed il modello di pagamento. Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. (1)

10. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. (1)

11. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme, comprensive degli interessi e delle sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2017.

del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (1)

10. Al fine di semplificare l'adempimento, il Settore Entrate invierà al domicilio fiscale dei contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, il numero delle rate e le rispettive scadenze ed il modello di pagamento. Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. (1)

11. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. (1)

12. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme, comprensive degli interessi e delle sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. (1)

(1) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 2 del 24/01/2017.

(2) Comma modificato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/03/2017.

Proposta N. 2019 / 2182
SETTORE ENTRATE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/12/2019

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/12/2019

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 23/12/2019

SETTORE ENTRATE

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 del 23/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2020..

Si dichiara l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/12/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/01/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANEPONE SANDRA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005